



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 novembre 2011 (04.11)
(OR. en)**

Fascicolo interistituzionale:
2011/0258 (NLE)
2011/0257 (NLE)
2011/0256 (NLE)

**15439/2/11
REV 2**

PECHE 287

NOTA PUNTO "I/A" RIVEDUTA

del: Gruppo "Politica esterna della pesca"

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio

n. prop. Comm.: 15109/11 PECHE 269 - COM(2011) 604 definitivo

15110/11 PECHE 270 - COM(2011) 603 definitivo

15112/11 PECHE 271 - COM(2011) 602 definitivo

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti
- Adozione

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti
- Richiesta di approvazione rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti
- Adozione

- 1) Il 3 ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato al Consiglio le proposte in oggetto.
- 2) Queste proposte fanno seguito alla decisione del Consiglio del settembre 2010 di conferire alla Commissione il mandato di negoziare un nuovo protocollo di pesca con la Guinea-Bissau. Il 15 giugno 2011 è stato siglato un nuovo protocollo. Data la priorità attribuita al dialogo nell'ambito dell'accordo di Cotonou, il tempo a disposizione per i negoziati non è stato sufficiente per elaborare un nuovo accordo in forma particolareggiata. Pertanto, il nuovo protocollo abbraccia solo un anno e riprende in pratica i termini del protocollo precedente, con l'aggiunta di una clausola di sospensione per il caso in cui siano violati diritti umani fondamentali o principi democratici.
- 3) Il 6 ottobre 2011 il Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" ha raggiunto un accordo sui testi¹; le delegazioni francese, del Regno Unito e danese hanno emesso riserve d'esame parlamentare. Successivamente, la delegazione dei Paesi Bassi ha annunciato la sua intenzione di astenersi.
- 4) La delegazione dei Paesi Bassi ha formulato la dichiarazione unilaterale figurante nell'addendum alla presente nota.
- 5) Si invita pertanto il COREPER a confermare l'accordo raggiunto dal gruppo e a suggerire che, in una delle prossime sessioni, il CONSIGLIO
 - (a) decida in merito alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti, figurante nel doc. 15179/11 PECHE 278 (testo messo a punto dai giuristi-linguisti);
 - (b) adotti il regolamento relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti, figurante nel doc. 15177/11 PECHE 276 (testo messo a punto dai giuristi-linguisti);

¹ Cfr. doc. 15316/11 PECHE 283.

- (c) chieda l'approvazione del Parlamento europeo sul testo del protocollo riportato nell'allegato del doc. 15179/11 PECHE 278 ai fini di una successiva adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti, dopo che le parti avranno firmato il protocollo; e
- (d) isciva a verbale del Consiglio la dichiarazione unilaterale dei Paesi Bassi.
-